



**COMUNE DI CECINA**

---

**ORDINANZA DEL SINDACO n° 47 del 28/08/2020**

**Proponente: Affari Generali**

**Oggetto:**

**Divieto esercizio venatorio in zone del territorio comunale fino al 19 Settembre 2020**

## IL SINDACO

**VISTO** il calendario venatorio per la stagione 2020 - 2021 approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 625 del 18/05/2020 ed integrato con la deliberazione della Giunta Regionale Toscana N° 1181 del 25/08/2020 che stabilisce le giornate di preapertura dell'esercizio dell'attività venatoria;

**CONSIDERATA** la vocazione turistica del territorio comunale ed in particolare della fascia costiera dove sono ubicate il maggior numero delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dove si registrano le maggiori presenze turistiche;

**EVIDENZIATO** che l'esercizio venatorio nelle aree di interesse turistico-balneare costituirebbe un serio pericolo per le persone;

**RITENUTO** necessario interdire fino alla data del 19.09.2020 (compresa) l'esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est dalla via Aurelia, a nord dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il Comune di Bibbona (Fosso della Madonna) e ad ovest dal mare, fatte salve le eventuali attività di controllo della fauna selvatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3;

**VISTA** la Legge 11.02.1992 n. 157;

**VISTA** la legge 15.03.1997 n. 59;

**VISTA** la legge 16.06.1998 n. 191;

**VISTO** l'art. 33 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

## ORDINA

è vietato, per le motivazioni espresse in premessa, l'esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est dalla via Aurelia, a nord dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il Comune di Bibbona (Fosso della Madonna) e ad ovest dal mare **fino alla data del 19/09/2020**, fatte salve le eventuali attività di controllo della fauna selvatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'art. 58 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3.

Gli agenti della Polizia Municipale e i soggetti preposti al controllo ed alla vigilanza venatoria, previsti dalla normativa in materia, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

**PER IL SINDACO  
IL VICESINDACO  
Antonio Giuseppe Costantino**

IL SINDACO  
(Samuele Lippi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*